

# Legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA)

del 20 giugno 2003 (Stato 12 dicembre 2008)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 121 capoverso 1 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 2002<sup>2</sup>,  
*decreta:*

## Sezione 1: Disposizioni generali

### Art. 1 Oggetto

<sup>1</sup> La presente legge introduce un sistema d'informazione che serve al trattamento dei dati personali del settore degli stranieri e dell'asilo.

<sup>2</sup> Sono fatti salvi gli articoli 101, 102, 103<sup>3</sup>, 104–107, 110 e 111a–111i<sup>4</sup> e 114 della legge federale del 16 dicembre 2005<sup>5</sup> sugli stranieri (LStr), gli articoli 96–99, 101–102a<sup>bis</sup> <sup>6</sup> e 102b–102g<sup>7</sup> della legge del 26 giugno 1998<sup>8</sup> sull'asilo (LAsi) nonché gli articoli 49a e 49b della legge del 29 settembre 1952<sup>9</sup> sulla cittadinanza (LCit).<sup>10</sup>

### Art. 2<sup>11</sup> Gestione del sistema d'informazione

L'Ufficio federale della migrazione (UFM) gestisce un sistema d'informazione al fine di adempiere i suoi compiti legali.

RU **2006** 1931

<sup>1</sup> RS **101**

<sup>2</sup> FF **2002** 4181

<sup>3</sup> Vedi anche art. 127 LStr.

<sup>4</sup> Vedi anche art. 127 LStr.

<sup>5</sup> RS **142.20**

<sup>6</sup> Vedi RS **362** art. 3 n. 2 e cifra V della mod. del 16 dic. 2005 della LAsi (RU **2006** 4745).

<sup>7</sup> Vedi RS **362** art. 3 n. 2.

<sup>8</sup> RS **142.31**

<sup>9</sup> RS **141.0**

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli Acc. d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5407 5405 art. 2 lett. c).

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

**Art. 3** Scopo del sistema d'informazione

<sup>1</sup> Il sistema d'informazione serve al trattamento uniforme dei dati relativi all'identità degli stranieri, incluse le persone nel settore dell'asilo.

<sup>2</sup> Il sistema coadiuva l'Ufficio federale nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore degli stranieri:<sup>12</sup>

- a. gestione dei fascicoli delle persone registrate;
- b. rilascio di permessi per le persone registrate;
- c.<sup>13</sup> controllo delle condizioni d'entrata e di dimora degli stranieri secondo le disposizioni della LStr<sup>14</sup>, dell'Accordo del 21 giugno 1999<sup>15</sup> tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea (CE) e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione), dell'Accordo del 21 giugno 2001<sup>16</sup> di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen e degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino; gli accordi di associazione a Schengen e Dublino sono menzionati nell'allegato;
- d. rilascio e controllo dei visti;
- e. attribuzione di contingenti ai Cantoni;
- f. organizzazione di misure volte a promuovere l'integrazione degli stranieri;
- g. compiti di cui alla LCit<sup>17</sup>;
- h. registrazione dei dati personali concernenti misure di respingimento;
- i.<sup>18</sup> applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione e dell'Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio.

<sup>3</sup> Il sistema coadiuva l'UFM nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore dell'asilo:<sup>19</sup>

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli Acc. d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5407 5405 art. 2 lett. c).

<sup>14</sup> RS **142.20**

<sup>15</sup> RS **0.142.112.681**

<sup>16</sup> RS **0.632.31**

<sup>17</sup> RS **141.0**

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli Acc. d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5407 5405 art. 2 lett. c).

<sup>19</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

- a. gestione dei fascicoli delle persone registrate;
- b. rilascio di documenti di viaggio svizzeri nonché di permessi per le persone registrate;
- c. acquisizione di documenti di viaggio e organizzazione della partenza nell'ambito delle procedure di espulsione e di allontanamento;
- d. rimborso dei costi di assistenza sociale sopportati dai Cantoni giusta la LAsi<sup>20</sup>;
- e. organizzazione di misure volte a promuovere l'integrazione delle persone nel settore dell'asilo;
- f.<sup>21</sup> valutazione delle misure sociopolitiche sostenute dall'UFM;
- g. applicazione dell'obbligo di rimborso e di garanzia giusta gli articoli 85–87 della LAsi;
- h.<sup>22</sup> determinazione dello Stato competente per lo svolgimento della procedura d'asilo secondo gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino.

<sup>4</sup> Il sistema serve inoltre all'allestimento di statistiche, al controllo della procedura e dell'esecuzione e alla tenuta della contabilità.

<sup>5</sup> Il numero di assicurato di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>23</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti serve allo scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di persone.<sup>24</sup>

#### **Art. 4**                   Contenuto del sistema d'informazione

<sup>1</sup> Il sistema d'informazione contiene dati concernenti:

- a. l'identità delle persone registrate;
- b. i compiti specifici dell'UFM di cui all'articolo 3 capoversi 2 e 3.<sup>25</sup>

<sup>2</sup> Nel sistema d'informazione possono essere trattati dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità giusta l'articolo 3 lettere c e d della legge federale del 19 giugno 1992<sup>26</sup> sulla protezione dei dati (LPD), nella misura in cui ciò sia indispensabile all'adempimento dei compiti di cui all'articolo 3.

<sup>20</sup> RS **142.31**

<sup>21</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

<sup>22</sup> Introdotta dal n. 2 dell'all. alla LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli Acc. d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5407 5405 art. 2 lett. e).

<sup>23</sup> RS **831.10**

<sup>24</sup> Introdotta dal n. 1 dell'all. alla LF del 23 giu. 2006 sull'armonizzazione dei registri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS **431.02**).

<sup>25</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

<sup>26</sup> RS **235.1**

**Art. 5** Responsabilità

<sup>1</sup> L'UFM è responsabile della sicurezza del sistema d'informazione e della legalità del trattamento dei dati personali.<sup>27</sup>

<sup>2</sup> ...<sup>28</sup>

**Art. 6<sup>29</sup>** Diritto d'accesso e diritto di rettifica

<sup>1</sup> Le richieste d'accesso ai dati personali (art. 8 LPD<sup>30</sup>) e di rettifica (art. 5 cpv. 2 LPD) vanno indirizzate all'UFM.

<sup>2</sup> I ricorsi sono retti dall'articolo 25 LPD; vanno interposti all'UFM.

**Sezione 2: Trattamento dei dati****Art. 7** Autorità competenti

<sup>1</sup> L'UFM, in collaborazione con i servizi federali di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettere e ed f, nonché capoverso 2 lettera e, come pure con i Cantoni, tratta i dati personali nel sistema d'informazione.<sup>31</sup>

<sup>2</sup> Si accerta dell'esattezza dei dati personali da esso trattati (art. 5 LPD<sup>32</sup>).<sup>33</sup>

<sup>3</sup> Secondo l'accordo del 6 novembre 1963<sup>34</sup> tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sul trattamento dei cittadini di un terzo Stato nel Principato del Liechtenstein per quanto concerne la polizia degli stranieri e sulla collaborazione nell'ambito di quest'ultima, le autorità del Principato del Liechtenstein competenti in materia di stranieri sono considerate come autorità cantonali.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale determina quali dati personali possono essere trattati nel sistema d'informazione dalle autorità di cui al capoverso 1.

<sup>27</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

<sup>28</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, con effetto dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

<sup>29</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

<sup>30</sup> RS **235.1**

<sup>31</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

<sup>32</sup> RS **235.1**

<sup>33</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

<sup>34</sup> RS **0.142.115.143**

**Art. 8<sup>35</sup>**          Dati relativi a ricorsi

Le autorità federali cui compete la trattazione di ricorsi inerenti al settore degli stranieri e dell'asilo trasmettono regolarmente all'UFM, in forma elettronica, i dati concernenti il deposito e l'evasione dei ricorsi.

**Sezione 3: Accesso al sistema d'informazione****Art. 9**              Procedura di richiamo

<sup>1</sup> L'UFM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:<sup>36</sup>

- a. autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali di polizia e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e alle questioni in materia di cittadinanza, per l'adempimento dei loro compiti in materia di stranieri, nonché autorità cantonali di polizia, per l'identificazione di persone;
- b.<sup>37</sup> autorità federali preposte all'asilo, per l'adempimento dei loro compiti giusta la legge sull'asilo<sup>38</sup> e la LStr<sup>39</sup>;
- c. autorità federali competenti in materia di sicurezza interna e di polizia:
  1. esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d'estradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, controllo di documenti d'identità, ricerche di persone scomparse e controllo delle registrazioni RIPOL ai sensi dell'ordinanza RIPOL del 19 giugno 1995<sup>40</sup>,
  2. per la verifica delle misure di respingimento a tutela della sicurezza interna ed esterna della Svizzera secondo la legge federale del 21 marzo 1997<sup>41</sup> sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;

<sup>35</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

<sup>36</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

<sup>37</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR (RU **2006** 1941). Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS **142.20**).

<sup>38</sup> RS **142.31**

<sup>39</sup> RS **142.20**

<sup>40</sup> [RU **1995** 3641, **1996** 2685 appendice 3 n. 3, **2000** 2951, **2002** 3151 art. 60 n. 3, **2004** 4813 allegato n. 8, **2006** 937. RU **2008** 5013 art. 24]. Vedi ora l'O RIPOL del 15 ott. 2008, in vigore dal 5 dic. 2008 (RS **361.0**).

<sup>41</sup> RS **120**

- d. autorità di ricorso della Confederazione, per l'istruzione dei ricorsi interposti presso di esse;
- e. posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e Corpo delle guardie di confine, per i controlli d'identità e il rilascio di visti eccezionali;
- f. rappresentanze svizzere all'estero e missioni svizzere, per l'esame delle richieste di visto e per l'adempimento dei loro compiti nell'ambito dell'applicazione della legislazione concernente la cittadinanza svizzera;
- g. Segretariato di Stato e Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri, per l'esame e la decisione relativi alle richieste di visto nella sfera di competenza del Dipartimento federale degli affari esteri;
- h. Centrale di compensazione, per l'esame delle domande di prestazioni nonché per l'assegnazione e la verifica del numero d'assicurato AVS;
- i. autorità fiscali cantonali, per l'adempimento dei loro compiti in materia di riscossione dell'imposta alla fonte.

<sup>2</sup> L'UFM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:<sup>42</sup>

- a. autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali di polizia, autorità cantonali di assistenza sociale e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro, per l'adempimento dei loro compiti in materia di asilo, nonché autorità cantonali di polizia, per l'identificazione di persone;
- b.<sup>43</sup> autorità federali competenti in materia di stranieri, per l'adempimento dei loro compiti giusta la LStr;
- c. autorità federali competenti in materia di sicurezza interna e di polizia:
  - 1. esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d'estradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, controllo di documenti d'identità, ricerche di persone scomparse, controllo delle registrazioni RIPOL ai sensi dell'ordinanza RIPOL del 19 giugno 1995 e valutazione dell'indegnità ai sensi dell'articolo 53 della LAsi,
  - 2. per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 99 della LAsi;
- d. autorità di ricorso della Confederazione, per l'istruzione dei ricorsi giusta la LAsi;

<sup>42</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

<sup>43</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR (RU 2006 1941). Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 142.20).

- e. posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e Corpo delle guardie di confine, per i controlli d'identità e il rilascio di visti eccezionali;
- f. Controllo federale delle finanze, per la vigilanza finanziaria;
- g. Centrale di compensazione, per l'esame delle domande di prestazioni nonché per l'assegnazione e la verifica del numero d'assicurato AVS;
- h. autorità fiscali cantonali, per i loro compiti in materia di riscossione dell'imposta alla fonte.

**Art. 10** Concessione dell'accesso

<sup>1</sup> La decisione relativa alla concessione dell'accesso al sistema d'informazione alle autorità di cui all'articolo 9 spetta all'UFM.<sup>44</sup>

<sup>2</sup> I collaboratori delle autorità che hanno diritto d'accesso al sistema d'informazione possono accedere, su richiesta, esclusivamente ai dati necessari all'adempimento dei loro compiti giusta l'articolo 9.

**Art. 11** Concessione dell'accesso a terzi incaricati

<sup>1</sup> Se l'UFM o le autorità partecipanti al sistema d'informazione menzionate nell'articolo 7 capoverso 1 affidano a un terzo, in virtù di un'autorizzazione legale, l'adempimento di compiti giusta la LStr<sup>45</sup>, la legge sull'asilo<sup>46</sup> o la legge sulla cittadinanza<sup>47</sup>, l'ufficio federale competente ai sensi dell'articolo 3 capoversi 2 o 3 può concedere a questo terzo di accedere, mediante procedura di richiamo, ai dati personali trattati nel sistema d'informazione necessari all'adempimento dei suoi compiti legali.<sup>48</sup>

<sup>2</sup> L'UFM si assicura che i terzi incaricati rispettino le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.<sup>49</sup>

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina i particolari.

<sup>44</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

<sup>45</sup> RS **142.20**

<sup>46</sup> RS **142.31**

<sup>47</sup> RS **141.0**

<sup>48</sup> Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS **142.20**).

<sup>49</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

## Sezione 4: Comunicazione dei dati

### Art. 12 Ripresa da parte dei Cantoni

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può autorizzare le autorità cantonali, per fini di razionalizzazione, a riprendere nei loro sistemi d'informazione i dati di persone per le quali sono competenti giusta la LStr<sup>50</sup>, la legge sull'asilo<sup>51</sup> o la legge sulla cittadinanza<sup>52,53</sup>

<sup>2</sup> La richiesta va indirizzata all'UFM.<sup>54</sup>

### Art. 13 Comunicazione di serie di dati o elenchi elettronici

<sup>1</sup> L'UFM può comunicare alle seguenti autorità od organizzazioni, per l'adempimento dei loro compiti legali, sotto forma di serie di dati o elenchi elettronici, i dati personali del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:<sup>55</sup>

- a. autorità di cui all'articolo 9 capoverso 1;
- b. autorità federale cui compete l'allestimento della statistica giusta la legge federale del 9 ottobre 1992<sup>56</sup> sulla statistica federale;
- c. terzi incaricati giusta l'articolo 11.

<sup>2</sup> L'UFM può comunicare alle seguenti autorità od organizzazioni, per l'adempimento dei loro compiti legali, sotto forma di serie di dati o elenchi elettronici, i dati personali del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:<sup>57</sup>

- a. autorità di cui all'articolo 9 capoverso 2;
- b. autorità federale cui compete l'allestimento della statistica giusta la legge federale del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale;
- c. terzi incaricati giusta l'articolo 11;
- d. Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati, per il coordinamento dei compiti che la LAsi<sup>58</sup> affida alle istituzioni di soccorso autorizzate;

<sup>50</sup> RS 142.20

<sup>51</sup> RS 142.31

<sup>52</sup> RS 141.0

<sup>53</sup> Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RS 142.20).

<sup>54</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

<sup>55</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

<sup>56</sup> RS 431.01

<sup>57</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

<sup>58</sup> RS 142.31



- e. terzi incaricati della gestione dei conti di garanzia in virtù della LAsi, per l'adempimento dei loro compiti;
- f. Cassa di compensazione svizzera e casse di compensazione cantonali, per l'adempimento dei loro compiti in materia di finanziamento dei contributi minimi dell'AVS per i richiedenti l'asilo senza attività lucrativa.

**Art. 14<sup>59</sup>** Comunicazione nel caso specifico

Nel caso specifico, l'UFM può, su richiesta scritta e motivata, comunicare ad altre autorità i dati personali del sistema d'informazione di cui esse necessitano per l'adempimento dei loro compiti legali.

**Art. 15<sup>60</sup>** Comunicazione all'estero

La comunicazione di dati all'estero è retta dall'articolo 6 LPD<sup>61</sup>, dagli articoli 105–107, 111a–111d, 111i LStr<sup>62</sup> nonché dagli articoli 97, 98, 102a<sup>bis</sup> 63, 102b e 102c<sup>64</sup> LAsi<sup>65</sup>.

## Sezione 5: Disposizioni esecutive

**Art. 16** Obbligo di vigilanza dell'organo di controllo cantonale

L'organo di controllo cantonale (art. 37 cpv. 2 LPD<sup>66</sup>) sorveglia che sia rispettata la protezione dei dati nella sua sfera di competenza.

**Art. 17** Disposizioni esecutive

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. Disciplina segnatamente:

- a. le categorie dei dati personali trattati e i diritti d'accesso (diritti di consultazione e di trattamento);
- b. le misure protettive tecniche ed organizzative contro il trattamento non autorizzato;
- c. la durata di conservazione dei dati;

<sup>59</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

<sup>60</sup> Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli Acc. d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5407 5405 art. 2 lett. c).

<sup>61</sup> RS **235.1**

<sup>62</sup> RS **142.20**; vedi anche art. 127 LStr.

<sup>63</sup> Vedi RS **362** art. 3 n. 2 e cifra V della mod. del 16 dic. 2005 della LAsi (RU **2006** 4745).

<sup>64</sup> Vedi RS **362** art. 3 n. 2.

<sup>65</sup> RS **142.31**

<sup>66</sup> RS **235.1**

- d. l'anonimizzazione e la distruzione dei dati personali una volta trascorsa la durata di conservazione.

## Sezione 6: Disposizioni finali

### Art. 18 Modifica del diritto vigente

Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:

*1. Legge federale del 26 marzo 1931<sup>67</sup> concernente la dimora e il domicilio degli stranieri*

*Art. 22d e 22e*

*Abrogati*

*2. Legge del 26 giugno 1998<sup>68</sup> sull'asilo*

*Art. 100*

...

*Art. 101*

...

### Art. 19 Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 29 maggio 2006<sup>69</sup>

<sup>67</sup> [CS 1 117; RU 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 cpv. 2, 1991 362 n. II 11 1034 n. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 all. n. 1, 2000 1891 n. IV 2, 2002 685 n. I 1 701 n. I 1 3988 all. n. 3, 2003 4557 all. n. II 2, 2004 1633 n. I 1 4655 n. I 1, 2005 5685 all. n. 2, 2006 979 art. 2 n. 1 2197 all. n. 3 3459 all. n. 1 4745 all. n. 1, 2007 359 all. n. 1. RU 2007 5437 all. n. I

<sup>68</sup> RS 142.31. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

<sup>69</sup> DCF del 12 apr. 2006 (RU 2006 1939).

*Allegato*<sup>70</sup>  
(art. 3 cpv. 2 lett. c)

## 1. Accordi di associazione alla normativa di Schengen

Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono:

- a. Accordo del 26 ottobre 2004<sup>71</sup> tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS);
- b. Accordo del 26 ottobre 2004<sup>72</sup> sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i Comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;
- c. Accordo del 17 dicembre 2004<sup>73</sup> tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- d. Accordo del 28 aprile 2005<sup>74</sup> tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
- e. Protocollo del 28 febbraio 2008<sup>75</sup> tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'Accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

<sup>70</sup> Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli Acc. d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407 5405 art. 2 lett. c).

<sup>71</sup> RS **0.360.268.1**

<sup>72</sup> RS **0.360.268.10**

<sup>73</sup> RS **0.360.598.1**

<sup>74</sup> RS **0.360.314.1**

<sup>75</sup> RS **0.360.514.1**. Non ancora pubblicato.

## 2. Accordi di associazione alla normativa di Dublino

Gli accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono:

- a. Accordo del 26 ottobre 2004<sup>76</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD);
- b. Accordo del 17 dicembre 2004<sup>77</sup> tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- c. Protocollo del 28 febbraio 2008<sup>78</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;
- d. Protocollo del 28 febbraio 2008<sup>79</sup> tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera.

<sup>76</sup> RS **0.142.392.68**

<sup>77</sup> RS **0.360.598.1**

<sup>78</sup> RS **0.142.393.141**

<sup>79</sup> RS **0.142.395.141**. Non ancora pubblicato.